

Regolamento di attuazione dell'art. 5, comma 7 - duodecies, della L. 25/2010 di conversione con modifiche del D.L. 194/2009, ed articolo 2, comma 2-novies della L. 10/2011, nonché dell'art, 22, commi 2, della L. 9/8/2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D. L. 21/6/2013, n. 69 che consente alle Autorità di Sistema Portuale, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, di stabilire in via strutturale variazioni in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse di ancoraggio, relativo all'anno 2024.







SOMMARIO

TITOLO I	2
GENERALITÀ	2
Art. 1	2
Ambito di applicazione	
TITOLO II	2
DISCIPLINA DELLA RIDUZIONE DELLE TASSE D'ANCORAGGIO	<u> 2</u>
	_
Art. 2	
DEFINIZIONI	
ART. 3	
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO	
Art. 4	
Premialità	
Art. 5	
Plafond della riduzione	
Art. 6	5
Criteri per la distribuzione delle somme agli aventi diritto	5
Art. 7	5
DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER LE NAVI IN ABBONAMENTO E PER LE NAVI PORTACONTENITORI	5
Art. 8	6
ESENZIONI	6
Art. 9	6
DOMANDA PER L'ACCESSO AL BENEFICIO	6
Art. 10	7
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	7
Art. 11	8
VIGENZA DEL REGOLAMENTO	8
Art. 12	
NORME INCOMPATIBILI	







TITOLO I

GENERALITÀ

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

II presente regolamento disciplina le modalità di calcolo per la riduzione delle tasse d'ancoraggio a favore della navi che scalano i porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Rossano e Vibo Valentia Marina, per l'anno 2024, nonché le modalità relative alla loro applicazione, ai sensi dell'art. 2- novies del Decreto Legge 29/12/2010, n. 225 convertito, con modificazioni, in Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, nonché dell'art. 22, commi 2, della L. 9/8/2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D. L. 21/6/2013, n. 69, che consente alle autorità di sistema portuale, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un limite massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime, alle condizioni e nei limiti riportati nella predetta norma.

II presente Regolamento non si applica alle navi passeggeri.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA RIDUZIONE DELLE TASSE D'ANCORAGGIO

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Legge: la L. 26/2/2010, n. 25, di conversione con modifiche del D.L. 30/12/2009, n. 194 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 48 - Supplemento Ordinario n. 39 - del 27/2/2010;

Legge 84/94: la L. 28/1/1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;







Regolamento: il D.P.R. 28/5/2009, n. 107, recante il regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'art. 1, comma 989, della L. 27/12/2006, n. 296;

tassa di ancoraggio: il tributo previsto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 107/2009;

Milleproroghe: il Decreto-legge 29/12/2010, n. 225 convertito, con modificazioni, in Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ed il Decreto-legge 29/12/2011, n. 216 convertito, con modificazioni, in Legge n. 14 del 24/2/2012, n. 14;

Decreto del Fare: il D. L. 21/6/2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9/8/2013 n. 98;

U.L.C.S. (**Ultra Large Container Ship**): unità navali adibite al trasporto di merce in contenitori di stazza lorda superiore alle 100.000 tonnellate;

Car – carriers: unità navali adibite al trasporto di autoveicoli;

Altre tipologie di navi: unità navali adibite al trasporto di merci non containerizzate di qualunque natura che non siano container ship o car-carriers;

Feeder: unità navali di medio -piccolo tonnellaggio adibite al trasporto di merci in contenitori ed unitizzate mediante navigazione di corto raggio, che scalano porti presso i quali di norma non sono operativi servizi di linea relativi ad unità navali di maggior tonnellaggio;

compagnia (o linea) di navigazione: operatore economico che svolge l'attività di trasporto di merci, containerizzate e non, tramite la modalità marittima, che ha in disponibilità il vettore marittimo a titolo di proprietà o nolo, indipendentemente dalla proprietà della merce trasportata (vessel operator);

circoscrizione territoriale: I 'ambito territoriale ove l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio esercita le proprie competenze, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. 84/94, come modificato D. L.gs. 4/8/2016, n. 169, di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha istituito, tra l'altro, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto di Messina, successivamente modificato dall'articolo 22- bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di Sistema Portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

AdSP MTMI: l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.







ART. 3 MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO

In esecuzione della facoltà concessa dall'art. 5, comma 7-duodecies, della Legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le tasse d'ancoraggio da corrispondersi da parte delle navi che scalano i porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Rossano e Vibo Valentia Marina sono ridotte delle seguenti misure percentuali:

• Per navi car carriers:

- **1.** per navi car carriers di stazza lorda fino a 30.000 tonnellate riduzione del 65% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009;
- **2.** per navi car carriers di stazza di lorda superiore alle 30.000 tonnellate- riduzione del 100% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009;

• Per navi portacontainers e per tutte le altre tipologie di navi:

- 1. per navi di stazza lorda fino a 80.000 tonnellate riduzione del 65% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009;
- **2.** per navi di stazza di lorda superiore alle 80.000 tonnellate riduzione del 100% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R.107/2009.

ART. 4 Premialità

La linea, compagnia o consorzio di armamento che dimostrino di aver attivato <u>per la prima volta</u> un servizio regolare di linea con almeno uno scalo ogni quindici giorni per viaggi oltre gli Stretti ed uno scalo settimanale per viaggi nel Mediterraneo beneficeranno della riduzione del 100% delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009.

Per le navi ULCS (Ultra Large Container Ship) di stazza lorda uguale o superiore alle 100.000 tonnellate che scaleranno il porto di Gioia Tauro <u>per la prima volta</u>, la riduzione delle misure previste dall'art. 1 del D.P.R. 107/2009 sarà del 100%.

ART. 5 PLAFOND DELLA RIDUZIONE

I benefici previsti dall'art. 3 del Regolamento saranno riconosciuti agli aventi diritto sulla base dei requisiti previsti fino alla concorrenza della somma di € 1.000.000,00 (Meuro 1.0/00) derivante dalla







riduzione delle spese correnti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro a valere per l'esercizio finanziario 2024 per i fini di cui al presente Regolamento.

Il plafond di cui al comma 1 potrà essere integrato dall'eventuale contributo statale da erogarsi a cura dei Ministeri competenti ai sensi dell'art. 5, comma 7 - *duodecies*, della L. 25/2010 di conversione con modifiche del D.L. 194/2009, ed articolo 2, comma 2-*novies* della L. 10/20 11, come prorogati dall'art. 11, comma 1, lett. b) della L. 14/2012, nonché da eventuali contributi regionali o di altri soggetti.

La somma disponibile sarà assegnata alle navi in relazione alla tipologia di traffico, secondo la seguente classificazione:

- 1. Navi portacontenitori;
- **2.** Car Carriers:
- **3.** Altre navi.

Una quota parte della somma disponibile, pari al 3,5% del totale, è destinata al rimborso delle tasse d'ancoraggio corrisposte dalle car carriers; la somma residua dopo l'effettuazione delle operazioni di pagamento da parte dell'Autorità Portuale sarà destinata al rimborso delle tasse d'ancoraggio corrisposte dalle navi porta contenitori e dalle altre tipologie di navi.

La riduzione delle tasse d'ancoraggio sarà riconosciuta fino alla concorrenza della somma complessiva disponibile.

ART. 6 CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO

Le somme disponibili per ciascun beneficiario individuato in base ai requisiti di cui al successivo art. 10 saranno assegnate secondo il criterio della proporzione delle tasse d'ancoraggio corrisposte durante l'anno solare 2024 da ciascuna compagnia di navigazione, linea o consorzio d'armamento destinatari del beneficio.

ART. 7 DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER LE NAVI IN ABBONAMENTO E PER LE NAVI PORTACONTENITORI

La riduzione delle tasse d'ancoraggio di cui all'art. 3 del presente Regolamento opera anche per navi che si avvalgono della facoltà d'abbonamento di cui all'art. 1, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 107/2009. In tali ipotesi, la decorrenza della riduzione decorre dalla data del 1/1/2024 e cessa il 31/12/2024.







La riduzione delle tasse d'ancoraggio di cui all'art. 3 del presente Regolamento opera anche per navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in attività di transhipment che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, commi 5 e 6, della L. 27/12/1997, n. 449.

Le riduzioni previste ai sensi del presente Regolamento si applicano nei limiti previsti dall'articolo 22, comma 2, della legge 69/2013.

ART. 8 ESENZIONI

Sono fatte salve le ipotesi di esenzione delle tasse d'ancoraggio di cui all' art. 13 della L. 9/2/1963, n. 82.

ART. 9 DOMANDA PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

Le compagnie di navigazione, linee ovvero consorzi d'armamento che intendano richiedere l'accesso al beneficio agevolativo della riduzione delle tasse d'ancoraggio di cui agli artt. 3 e 4 corrisposte per l'anno 2024 dovranno presentare un'istanza indirizzata all'AdSP-MTMI, dandone contestuale conoscenza alla Capitaneria di Porto competente ed all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane competente per territorio, **entro il termine perentorio del 30/06/2025.** Per la verifica della data di ricevimento vale quanto stabilito all'art. 3 del Regolamento sui termini del procedimento, approvato con Decreto presidenziale n. 49/2010.

L'istanza di cui al comma 1 dovrà essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, <u>da rendersi con le forme e le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000</u>, nella quale il richiedente dovrà certificare:

- a) ai fini della riduzione di cui all'articolo 3:
 - 1. di aver movimentato un volume di traffico superiore, in valore assoluto, a:
 - 500.000 TEUs per le navi contenitori
 - 400.000 metri lineari per le navi car carrier;
- **b)** ai fini della riduzione di cui all'articolo 4, nel caso di linea ovvero di consorzio di armamento:
 - 1. di aver attivato per la prima volta nel corso del 2024 un servizio regolare di linea con almeno uno scalo ogni quindici giorni per viaggi oltre gli Stretti ed uno scalo settimanale per viaggi nel Mediterraneo;
 - 2. di aver movimentato un volume di traffico superiore, in valore assoluto, a:
 - 100.000 TEUs per le navi contenitori
 - 80.000 metri lineari per le navi car carrier.







Per la compagnia di navigazione, componente di una linea ovvero di un consorzio di armamento, il richiedente dovrà altresì certificare di avere (ovvero di non avere) movimentato più del 20% del volume di traffico, sviluppato complessivamente dalla linea o dal consorzio stesso.

Le domande dovranno essere corredate da ogni utile documentazione volta a comprovare la veridicità della dichiarazione sostitutiva ad essa allegata.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1 ovvero prive della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 2, verranno rigettate con provvedimento reso in forma semplificata per irricevibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, capoverso della L. 241/90 e s.m.i.

ART. 10 Clausola di salvaguardia

II beneficio della riduzione delle tasse d'ancoraggio di cui all'art. 3 del presente Regolamento verrà riconosciuto alla compagnia di navigazione, linea ovvero consorzio d'armamento che dimostrino di aver movimentato, nel corso del 2024, un volume di traffico, in valore assoluto, superiore a:

- **1.** per le navi contenitori 500.000 TEUs;
- **2.** per le navi car carrier 400.000 metri lineari.

II beneficio della riduzione delle tasse d'ancoraggio di cui all'art. 4 del presente Regolamento verrà riconosciuto alla compagnia di navigazione, linea ovvero consorzio d'armamento che dimostrino:

- di aver attivato nel corso del 2024 un servizio con almeno uno scalo ogni quindici giorni per viaggi oltre gli Stretti ed uno scalo settimanale per viaggi nel Mediterraneo. AI fine di favorire la creazione di una rete di "common feeder", Ie disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle navi denominate "feeder", limitatamente a quelle operate da compagnie di navigazione indipendenti dalle linee che effettuano servizi oceanici e che scalano il porto di Gioia Tauro;
- 2. nel caso di linea ovvero di consorzio di armamento, di aver movimentato un volume di traffico espresso in:
 - 100.000 TEUs per le navi contenitori
 - 80.000 metri lineari per le navi car carrier.

Per la compagnia di navigazione, componente di una linea ovvero di un consorzio di armamento, il richiedente dovrà altresì certificare di avere (ovvero di non avere) movimentato più del 20% del volume di traffico, sviluppato complessivamente dalla linea o dal consorzio stesso.

In epoca successiva alla scadenza del **30/06/2025** l'AdSP - MTMI, attraverso l'attività istruttoria dell'Area competente, effettuerà la verifica dei volumi di contenitori e merci movimentate nel corso dell'anno, nonché dei servizi di linea attivi nel corso dell'anno, volta a valutare gli effetti delle agevolazioni di cui all'art. 3 sull'andamento dei traffici.







Sulla base dei dati elaborati, a seguito di adeguata istruttoria da svolgersi eventualmente mediante l'interessamento, anche in sede di una o più riunioni, delle altre amministrazioni statali titolari di competenze in materia di determinazione ed introito delle tasse d'ancoraggio, l'AdSP MTMI individuerà, con apposito provvedimento, gli operatori in possesso dei requisiti previsti al primo comma, punti 1, 2 e 3, del presente articolo idonei per l'accesso al beneficio agevolativo della riduzione delle tasse d'ancoraggio versate per l'anno 2024.

Le navi armate dai consorzi che abbiano già goduto della riduzione agevolativa appartenendo alla flotta di una compagnia di navigazione individuata come beneficiaria, non potranno essere destinatarie di una ulteriore riduzione delle tasse d'ancoraggio corrisposte.

ART. 11 Vigenza del Regolamento

La durata delle misure agevolative previste dall'art. 3 del presente Regolamento decorre dal 1/01/2024, fatta salva l'eccezione di cui all' art. 7, e cessa al 31/12/2024.

ART. 12 Norme incompatibili

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 107/2009 che non siano incompatibili con lo stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Pasquale Faraone

IL PRESIDENTE

A.I. (CP) Andrea Agostinelli